ALLEGATO F

COMUNE DI FLORESTA
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Via Umberto I, 115 - 98030 Floresta (ME)

Tel. +39 0941 662036 – Fax: +3909416622666 - http://www.floresta.gov.it.it/

e-mail: utc@floresta.gov.it - P.E.C.: comunedifloresta@pec.it

---

SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni Professionali attinenti alla **VERIFICA** del Progetto Definitivo (ex Art. 26 del D.lgs. n. 50/2016) relativo ai lavori di:

Adeguamento sismico e funzionale della Scuola Elementare.

CUP: G58E18000090006 – Codice CIG: Z892CFDCA7

Premesso che

- si è manifestata la necessità di realizzare i ***LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE*** nel Comune di Floresta (ME), per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n°------ del---------- è stata individuata ed espletata la procedura per l'affidamento del relativo incarico professionale;

L'anno ---------- il giorno -------- (--------) del mese di ---------- nella residenza municipale,con la presente scrittura privata redatta ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs. n. 50/2016, tra:

– L'Amministrazione Comunale di FLORESTA, C.F./P.IVA 01582160832, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco CORICA, con sede a Floresta, Via Umberto I° n. 115, chiamato semplicemente "l'Amministrazione", nominato giusta Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020.

E

– il ----------, Iscritto all'Ordine ----------, al n. ---, con sede in ---------- – Via ----------, n°---------, – Codice Fiscale ---------- – Partita IVA: ----------, nella qualità di libero professionista, di seguito indicata semplicemente "il Professionista".

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione del Comune di FLORESTA, rappresentata come sopra, affida al ----------, l'incarico professionale per la **VERIFICA** del Progetto

Definitivo (ex Art. 26 del D.lgs. n. 50/2016) relativo ai lavori di "Adeguamento sismico e funzionale della Scuola Elementare".

Art. 2

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in: redazione della **VERIFICA** del Progetto Definitivo (ex Art. 26 del D.lgs. n. 50/2016).

Art. 3

Il Professionista resta obbligato alla osservanza delle disposizioni:

- del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- del D.P.R. 207/2010 *"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* (ancora in vigore).

Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Il professionista, nel termine di **giorni 15** dalla data in cui viene sottoscritto il presente disciplinare è tenuto a fornire le seguenti prestazioni: VERIFICA del Progetto Definitivo (ex Art. 26 del D.Lgs. N. 50/2016) con la quale dovrà accertare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere.

Qualora la suddetta VERIFICA venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 50,00 (euro 50/00) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso (salvo eventuale proroga concessa). Nel caso che il ritardo ecceda i trenta giorni l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

Art. 5

Il professionista si obbliga ad introdurre nella documentazioni da fornire ed esattamente indicati nel superiore art 4 anche tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la validazione del progetto stesso da parte dell'Ufficio competente, senza che ciò dia diritto a speciali maggiorazioni o compensi. Il professionista provvederà a quanto sopra entro un tempo massimo di giorni 5, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà del professionista. Per il ritardo oltre i termini

sopra stabiliti, sarà applicata una penale di importo pari ad 1/5 di quella fissata dall'art. 4.

Art. 6

L'onorario spettante al professionista per le prestazioni rese nell'espletamento dell'incarico, ammonta a **€ 15.198,67**, oltre di IVA e oneri, al netto del ribasso del ___% offerto in sede di gara.

Si conviene tra le parti che I pagamenti del Servizio in oggetto, che diverranno esecutivi dopo l'attestazione del R.U.P. di avvenuta regolare prestazione del servizio stesso, saranno eseguiti dopo l'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto definitivo e comunque, a seguito di presentazione di regolare fattura, non oltre 30 giorni dall'accreditamento delle somme da parte dell'Ente finanziatore e previo accertamento positivo degli adempimenti fiscali e di regolarità contributiva.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. Nel caso di recesso o limitazione dell'incarico da parte dell'Amministrazione, si applica quanto previsto dal decreto 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia.

Art. 7

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto, può tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del D.M. 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità i cui oneri sono a carico del professionista.

Art. 8

Oltre al pagamento dell'onorario di cui al punto 6, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 novembre 1971.

Art. 9

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui il Professionista sia rinviato a

giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 10

Il Professionista cha ha ricevuto l'incarico dell'attività di verifica resta obbligato al possesso di una polizza di responsabili-tà civile professionale coerente con le prescrizioni di cui al c. 4-bis dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006, come già precisate e ribadite dall'art. 57 del DPR 207/2010.

Art. 11

Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti le copie del presente incarico, bolli e eventuali tasse di registrazione.
Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute al Professionista per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

Art. 12

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente disciplinare ne comporterà la risoluzione, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata. In tal caso spetterà al professionista, il cui rapporto sia stato risolto, il compenso per le prestazioni svolte sino allo scioglimento del contratto che siano riconosciute regolari.

Art. 13

Il professionista prende atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
L'Ing. Francesco CORICA nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la Sede Municipale;
Il _____, con sede in _____

– Via _____, n°____.

IL PROFESSIONISTA **L'AMMINISTRAZIONE**